

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                      **DECISIONE (UE) 2019/1743 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 15 ottobre 2019**  
**sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)**  
(GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione (UE) 2020/1264 della Banca centrale europea dell'8 settembre 2020	L 297	5	11.9.2020
► <b><u>M2</u></b>	Decisione (UE) 2021/874 della Banca centrale europea del 26 maggio 2021	L 191	43	31.5.2021
► <b><u>M3</u></b>	Decisione (UE) 2022/310 della Banca centrale europea del 17 febbraio 2022	L 46	140	25.2.2022
► <b><u>M4</u></b>	Decisione (UE) 2023/55 della Banca centrale europea del 16 dicembre 2022	L 3	16	5.1.2023



**DECISIONE (UE) 2019/1743 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 15 ottobre 2019**

**sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (rifusione) (BCE/2019/31)**

*Articolo 1*

**Remunerazione delle riserve in eccesso**

1. Le riserve in eccesso degli enti soggetti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) <sup>(1)</sup> eccedenti la riserva obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio <sup>(2)</sup> e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) (di seguito «riserve in eccesso») sono remunerate al tasso dello zero per cento o a quello sui depositi presso la banca centrale, se inferiore.

2. Una parte delle riserve in eccesso di un ente detenute nei conti di riserva dell'ente ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) fino a un multiplo della riserva obbligatoria dell'ente (di seguito «detrazione») è esentata dalla regola di remunerazione di cui al paragrafo 1. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione e il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate sono specificati dal Consiglio direttivo e successivamente pubblicati sul sito Internet della BCE. Gli aggiustamenti del moltiplicatore «m» e/o del tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applicano a partire dal periodo di mantenimento successivo alla comunicazione della decisione del Consiglio direttivo, salvo che sia diversamente specificato. Le riserve in eccesso esentate sono determinate sulla base della media dei saldi di fine giornata dei conti di riserva dell'ente, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), durante un periodo di mantenimento. Le disponibilità in depositi presso l'Eurosistema non sono considerate riserve in eccesso.

3. Gli interessi dovuti o guadagnati sulle riserve in eccesso esentate o non esentate sono dedotte tramite addebito sui conti di riserva dell'ente interessato, oppure a seconda dei casi, pagato nella seconda giornata operativa della BCN successiva la fine del periodo di mantenimento su cui è stato calcolato l'interesse.

4. In caso di enti che detengono riserve obbligatorie attraverso un intermediario ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), la detrazione è calcolata come stabilito nel presente paragrafo. Il moltiplicatore «m» utilizzato per il calcolo della detrazione si applica alle riserve obbligatorie aggregate che devono essere mantenute dell'ente intermediario interessato per conto proprio

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

**▼ B**

e per tutti gli enti per i quali mantiene le riserve obbligatorie ai sensi degli articoli 10 o 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Il tasso di interesse applicabile alle riserve in eccesso esentate si applica unicamente alle riserve in eccesso detenute nei conti di riserva dell'intermediario interessato ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

**▼ M3***Articolo 2***Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE**

1. I conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione BCE/2003/14 <sup>(1)</sup>, della decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea <sup>(2)</sup>, della decisione BCE/2010/17 <sup>(3)</sup> e del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio <sup>(4)</sup> sono remunerati come segue:

- a) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero (positivo), allo zero per cento oppure all'euro short-term rate (€STR), se inferiore;
  
- b) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è inferiore a zero (negativo), al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all'euro short-term rate (€STR), se inferiore.

Tuttavia, quando su tali conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento oppure all'euro short-term rate (€STR), se superiore.

<sup>(1)</sup> Decisione BCE/2003/14, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).

<sup>(2)</sup> Decisione BCE/2010/31, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Decisione BCE/2010/17, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

<sup>(4)</sup> Regolamento del Consiglio (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

**▼ M4**

2. Il conto dedicato acceso presso la BCE ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e utilizzato ai fini delle giacenze monetarie prudenziali relative al Next-GenerationEU («NGEU») e relative allo strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +), di cui a tale articolo, è remunerato al tasso dello zero per cento o all'euro short-term rate (EURSTR), se superiore, eccetto ove l'importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato ecceda l'importo di 20 miliardi di euro, nel cui caso l'importo in eccesso è remunerato come segue:

- a) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero (positivo), allo zero per cento oppure all'euro short-term rate (EURSTR), se inferiore;
- b) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è inferiore a zero (negativo), al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all'euro short-term rate (EURSTR), se inferiore.

**▼ B***Articolo 3***Abrogazione**

1. La decisione BCE/2014/23 è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato II.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si applica dal settimo periodo di mantenimento delle riserve del 2019 con inizio il 30 ottobre 2019.

---

<sup>(1)</sup> C(2021) 2502 final.

**▼B***ALLEGATO I***Decisione abrogata e successiva modifica**

Decisione BCE/2014/23	GU L 168 del 7.6.2014, pag. 115.
Decisione (UE) 2015/509 della Banca centrale europea (BCE/2015/9)	GU L 91 del 2.4.2015, pag. 1.

**▼B***ALLEGATO II***Tavola di concordanza**

Decisione BCE/2014/23	Presente decisione
Articolo 1	—
Articolo 2	Articolo 1
Articolo 3	—
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 2
—	<i>Articolo 3</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Articolo 4</i>
—	Allegato I
—	Allegato II